Gazzetta ufficiale

L 180

41° anno

24 giugno 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

^	•
Somm	ario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 1297/98 della Commissione, del 23 giugno 1998, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1205/97
- * Regolamento (CE) n. 1299/98 della Commissione, del 23 giugno 1998, che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

^{(&#}x27;) Testo rilevante ai fini del SEE

Sam	mario	(come)	
oom	mano	(segue)	

*	Regolamento (CE) n. 1301/98 della Commissione, del 23 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento	10
	Regolamento (CE) n. 1302/98 della Commissione, del 23 giugno 1998, che rettifica il regolamento (CE) n. 1276/98 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	12
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	98/407/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 16 giugno 1998, che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE (¹) [notificata con il numero C(1998) 1620]	15

^{(&#}x27;) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/98 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²) GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5. (²) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	47,7
	066	45,5
	628	39,5
	999	44,2
0707 00 05	052	93,9
	999	93,9
0709 90 70	052	51,4
	628	98,7
	999	75,0
0805 30 10	382	62,1
	388	62,1
	524	69,9
	528	48,1
	999	60,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	69,0
	400	88,4
	404	93,5
	508	106,6
	512	72,2
	524	92,0
	528	65,4
	800	162,3
	804	116,5
	999	96,2
0809 10 00	052	196,8
	999	196,8
0809 20 95	052	252,5
	060	155,1
	064	147,2
	068	152,6
	400	266,4
	616	177,8
	999	191,9
0809 40 05	624	278,2
	999	278,2

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1998

che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1205/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola (3);

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1997, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CE) n. 1205/97 della Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1205/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU L 282 dei 1. 11. 1973, pag. 1. (*) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1. (*) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 30.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

Belgio	6,3
Danimarca	9,7
Germania	20,9
Grecia	0,8
Spagna	16,3
Francia	13,0
Irlanda	1,4
Italia	6,9
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	9,6
Austria	3,1
Portogallo	2,0
Finlandia	1,2
Svezia	2,0
Regno Unito	6,7

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/98 (4), ha previsto un periodo nel corso del quale può essere sperimentato il metodo di controllo del tenore di grassi dichiarato, ivi descritto nell'allegato II, prima della sua applicazione;

considerando che per permettere un esame più approfondito dell'attendibilità del metodo, tenendo conto delle difficoltà di attuazione comunicate dagli operatori economici, è necessario rinviare la data di entrata in vigore di tale metodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/ 97, la data del «1º luglio 1998» è sostituita dal «1º gennaio 1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.

⁽²) GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36. (³) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3. (4) GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1998

che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'Australia ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97;

considerando che l'importazione di talune carni bovine che beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nel quadro del regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/98 (6), è subordinata alla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dal paese terzo interessato; che è necessario aggiornare il nome e l'indirizzo dell'organismo emittente dell'Australia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Australian Meat and Livestock Corporation» è sostituito dal «Department of Primary Industries and Energy».

Articolo 2

Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal seguente:

^(*) GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10. (*) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42. (*) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13. (*) GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4. (*) GU L 102 del 24. 1999, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 2. 4. 1998, pag. 19.

«ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

Paesi terzi	Organismo emittente						
Paesi terzi	Nome	Indirizzo					
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Dirección General de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922, 1er Piso Oficina 146 (1063) Buenos Aires Argentina					
Australia	Department of Primary Industries and Energy	Edmund Barton Building Barton, ACT					
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Officer (Abattoir) Private Bag 12 Lobatse					
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	110 Featherston Street Box 121 Wellington					
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162 Mbabane					
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459, Montevideo					
Sudafrica	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets, Pretoria					
Zimbabwe	Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services	PO Box 8012, Causeway, Harare, Zimbabwe					
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Directorate of Veterinary Services	Private Bag 12002, Auspanplatz, Windhoek 9000 Namibia»					

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/98 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1998

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2),

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999, i quantitativi del bilancio di approvvigionamento specifici delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari;

considerando che le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1269/97 (4), per il periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1998; che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

^(*) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (*) GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18. (*) GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 35.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	96 000 (¹)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	27 000 (²)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte	4 000
0406	Formaggi:)
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		13 000
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		Į
0406 90 86		
0406 90 87		1 850
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	5 000 (³)
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200

⁽¹⁾ Di cui 1 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽²⁾ Di cui 15 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio (5 000 tonnellate) è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 721/98 (6), ha stabilito il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1998, che, per continuare a soddisfare il fabbisogno di Madera in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. GU L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75. GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 31.

ALLEGATO

${\it «ALLEGATO~I}$

Bilancio d'approvvigionamento di Madera in prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	700
0405	Burro	1 200
0406	Formaggi	1 200»

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 1302/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1998

che rettifica il regolamento (CE) n. 1276/98 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1276/98 della Commissione (3) ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; che da una verifica è emerso che l'allegato non è conforme al parere emesso dal comitato; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1276/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

⁽¹) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (²) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41. (³) GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 6.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione		Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 24. 6 all'8. 9. 1998		Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 25 al 29. 6. 1998			Sistema B Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'1. 7 al 15. 9. 1998			
Ortofrutticoli del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (¹)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (¹)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (¹)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)
Pomodori	0702 00 00 9100	F	20		F	20	2 331	F	20	4 661
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	50	186				F	50	186
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	59	72				F	59	72
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	114	632				F	114	632
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	73	22				F	73	22
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	XYC	33		XYC	33	649	XYC	33	1 298
Limoni	0805 30 10 9100	F	37		F	37	4 868	F	37	4 868
Uva da tavola	0806 10 10 9100	F	25		F	25	6 998	F	25	13 997
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	X	23		X	23	1 271	X	23	1 271
	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	Y	6		Y	6	1 557	Y	6	1 557
	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	ZD	54	1 343				ZD	54	1 343
Pesche e nettarine	0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	E	26		Е	26	3 268	E	26	6 535

(1) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

ΙT

- X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;
- Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;
- Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;
- D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;
- E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;
- F: tutte le destinazioni.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE

[notificata con il numero C(1998) 1620]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (²), in particolare l'articolo 19,

considerando che i sopralluoghi effettuati in Turchia da ispettori della Comunità hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei molluschi bivalvi e dei prodotti ittici e la mancanza di sufficienti garanzie quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi in questo paese possono comportare rischi per la sanità pubblica;

considerando che pertanto non si può più consentire l'introduzione nella Comunità di molluschi bivalvi in qualsiasi forma né di alcun prodotto della pesca allo stato fresco originario o proveniente dalla Turchia;

considerando che, a titolo temporaneo, le importazioni di prodotti della pesca trasformati o congelati possono essere autorizzate fino al 30 settembre 1998;

considerando che è pertanto necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati originari o provenienti dalla Turchia siano sottoposti a campionamento al

(¹) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (²) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. momento della presentazione ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità ai fini dell'importazione, in modo da accertare che essi non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo;

considerando che l'importazione di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi provenienti dallo stabilimento Dardanel Onentas Gida Sanayias (codice n. 181) era già stata vietata dalla decisione 97/806/CE (³) della Commissione; che tale stabilimento è stato successivamente oggetto di sopralluogo da parte di ispettori comunitari, i quali hanno constatato che taluni reparti dello stesso, in particolare il conservificio, sono conformi alle norme sanitarie stabilite dalle direttive del Consiglio 91/492/CE (⁴) e 91/493/CEE (⁵);

considerando che occorre abrogare la decisione 97/806/CE della Commissione, del 26 novembre 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Turchia, dal momento che tali provvedimenti rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione;

considerando che il riesame della presente decisione dev'essere subordinato alle garanzie offerte dalle autorità competenti del governo turco e ai risultati delle analisi eseguite dagli Stati membri al momento dell'importazione dei prodotti dalla Turchia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽³⁾ GU L 330 del 2. 12. 1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ΙT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati, ai gasteropodi marini e ai prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano:

- le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma e
- 2) le importazioni di prodotti della pesca allo stato fresco originari o provenienti dalla Turchia.

Articolo 3

Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari o provenienti dalla Turchia ad un'analisi microbiologica destinata ad accertare che i prodotti in questione non presentino alcun pericolo per la salute umana. Tale analisi dev'essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di salmonelle, di Vibrio cholerae e parahaemolitycus nonché di Clostridium sp nelle conserve di pesce che indica un trattamento termico insoddisfacente.

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei

prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora i risultati dei controlli di cui all'articolo 3 siano favorevoli.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 6

La decisione 97/806/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni dalla Turchia per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 30 settembre 1998 sulla base delle garanzie ricevute dal governo turco.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.